



Anci Veneto

Prot. 00000632 del 29/01/2025



0205 - circolari, circolari ministeriali e altri
enti

Padova 29 gennaio 2025
C. 11

Ai Comuni del Veneto

Oggetto: Deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti sulla determinazione dell'ammontare dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali

Si trasmette per opportuna conoscenza la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 3 del 23 gennaio che enuncia il seguente principio di diritto:

«Il principio di diritto formulato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 11/2023/QMIG non è applicabile, in via interpretativa, anche alla fattispecie dei gettoni di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che resta assoggettata alla decurtazione del 10% disposta dal comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005».

La Corte sostiene che l'indennità che spetta al sindaco e agli assessori ha natura diversa da ciò che il legislatore riconosce ai consiglieri per il *munus* che li qualifica. L'indennità di funzione, infatti, è fissa e connessa alla carica; i gettoni di presenza sono variabili, perché la misura della loro erogazione è collegata alla effettiva partecipazione alle sedute del consiglio (articolo 82, comma 11) e, comunque, in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente (articolo 82, comma 2).

Secondo la deliberazione, anche in considerazione di questa differenza per natura e per funzioni tra i due istituti, il legislatore, con la legge n. 234/2021, con una sua precisa scelta, ha inteso modificare unicamente i precedenti importi delle indennità di funzione fino ad allora fissati con il DM 119, nulla disponendo, al contrario, circa la diversa fattispecie degli emolumenti da corrispondere ai consiglieri.

Restando immutata la disciplina relativa ai gettoni di presenza, ne consegue che l'incremento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, ai sensi dei commi 583-585, dell'art. 1, della legge n. 234/2021 ha - con riferimento alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 - come unico effetto indiretto, la sola rideterminazione del tetto massimo di quanto da loro percepibile, permanendo però su tale importo la decurtazione del 10%.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
avv. Carlo Rapicavoli